



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BERSELLI, MAZZATORTA, DELLA MONICA,
LI GOTTI, MUGNAI e D'ALIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2010

Modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito del distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 132, comma 2 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 3 agosto 2009, n. 117, ha disposto il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dell’Alta Valmarecchia dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

La mutata situazione territoriale determina la necessità di adeguare l’attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie essendo innegabile l’interesse dei cittadini ad avere un riferimento nel capoluogo della regione anche per le questioni giudiziarie come per quelle amministrative, comprese quelle connesse alla giurisdizione amministrativa e quelle di competenza delle sezioni regionali della Corte dei conti, oltreché della direzione distrettuale antimafia.

Con l’articolo 1 si apportano modifiche alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, prevedendo che i sette comuni citati cessino di appartenere alla circoscrizione della corte

d’appello di Ancona e del tribunale di Pesaro e siano aggregati alla circoscrizione della corte d’appello di Bologna e del tribunale di Rimini.

L’articolo 3 stabilisce che il Ministro della giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda all’aumento degli organici del tribunale di Rimini necessario a seguito della modificazione alle circoscrizioni giudiziarie di cui sopra, e alla corrispondente riduzione dell’organico del tribunale di Pesaro.

Per la disciplina transitoria della competenza territoriale l’articolo 2 dispone che le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie non determinino spostamenti di competenza rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica delle tabelle, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l’azione penale. Dalla data di entrata in vigore della legge di modifica delle circoscrizioni i procedimenti civili e penali verranno promossi nella nuova sede.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche tabellari)

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel circondario del tribunale di Pesaro sono soppressi i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello;

b) nel circondario del tribunale di Rimini, sono inseriti i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello.

Art. 2.

(Disciplina dei procedimenti pendenti)

1. Le disposizioni della presente legge non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Art. 3.

(Modifiche delle piante organiche)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

